



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

CONCERNENTE:

**DISPOSIZIONI DIRETTE A CONTRASTARE GLI EFFETTI
DISCRIMINATORI NEI CONFRONTI DELLE DONNE AFFETTE DA
PATOLOGIE O DISFUNZIONI LEGATE AL CICLO MESTRUALE**

di iniziativa della consigliera

Eleonora Mattia

Firmato digitalmente da:
Eleonora Mattia
Data: 12/06/2023 12:28:54

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La dismenorrea, termine medico utilizzato per indicare i dolori mestruali, consiste in una fitta al basso ventre, che può diventare anche particolarmente acuta e che si può accompagnare ad altri sintomi come mal di schiena, diarrea, nausea, capogiri e svenimenti.

Si parla di dismenorrea primaria quando non è associata a una patologia (90 per cento dei casi circa) e di dismenorrea secondaria quando si manifesta in conseguenza di una condizione medica (infiammazione pelvica, endometriosi, malformazioni, cisti ovariche, eccetera).

Si è calcolato che, in circa il 5-15% delle donne con dismenorrea primaria, i crampi sono abbastanza gravi da interferire con le attività quotidiane e possono comportare l'assenza da scuola o dal lavoro (Fonte: Joann V. Pinkerton , MD, University of Virginia Health System, Voce "*Dismenorrea*", in Manuale MSD, ultima revisione del gennaio 2023), con la conseguente necessità di fruire di giorni di malattia per assentarsi dal lavoro o di giustificazioni per assenze scolastiche, al fine di far fronte ad una condizione spesso non patologica ma fisiologica per le donne, dando quindi luogo ad una disparità di trattamento rispetto ai loro colleghi di genere maschile, nonché rispetto alle altre donne che non ne soffrono.

Per queste ragioni, periodicamente si ripropone la richiesta da parte di diverse associazioni di istituire un «congedo mestruale» che permetta alle donne di assentarsi dalla scuola e dal lavoro e rimanere a casa nei giorni di picco del ciclo.

In Vietnam, Corea del Sud, Taiwan, Cina e Giappone, le donne hanno già il diritto a un congedo dal lavoro durante i giorni di ciclo mestruale.

Il 16 febbraio 2023 il Parlamento spagnolo ha approvato in via definitiva la «legge organica per la tutela dei diritti sessuali e riproduttivi e la garanzia dell'interruzione volontaria della gravidanza», che contiene un articolo che introduce il congedo mestruale sovvenzionato dallo Stato, con certificato medico, per chi soffre di mestruazioni dolorose. La Spagna è il primo stato occidentale a dare il via libera al congedo mestruale.

In Italia il dibattito sul congedo mestruale si è riaperto dopo che il Liceo artistico Nervi Severini di Ravenna ha modificato il regolamento d'istituto, prevedendo la possibilità di assentarsi da scuola per un massimo di due giorni al mese, in caso di dismenorrea, ossia forti

dolori associati al ciclo mestruale, che sono ritenuti invalidanti.

In assenza di una legge, l'azienda di spedizioni veneta Ormesani ha deciso autonomamente di introdurre il congedo mestruale nel proprio welfare. Da settembre 2022 è garantito, per le loro dipendenti, un giorno al mese di assenza retribuito al 100 per cento, senza la necessità di un'autorizzazione o di un certificato medico. L'idea è arrivata grazie a un'altra azienda, la Traininpink, che ha introdotto per prima in Italia il congedo mestruale per le proprie dipendenti.

Nell'attuale legislatura è stata presentata alla Camera una proposta di legge per l'introduzione di un congedo mestruale lavorativo e di un congedo mestruale scolastico.

Nelle more dell'approvazione di quest'ultima proposta di legge, la Regione può comunque promuovere presso imprese e istituzioni formative iniziative a favore delle donne affette da patologie o disfunzioni legate al ciclo mestruale, al fine di superare la disparità di trattamento consistente nella necessità, per queste donne, di fruire di giorni di malattia o di assenza per una condizione spesso non patologica ma fisiologica.

La presente proposta di legge intende quindi promuovere:

- campagne informative, in ambito scolastico, universitario, formativo e lavorativo, dirette a diffondere la conoscenza di questa problematica;
- progetti rivolti a scuole, istituzioni formative e università per l'individuazione di istituti che riconoscano alle studentesse giorni di assenza mensile che non incidano sul limite massimo di assenze previsto per la validità dell'anno scolastico, formativo o accademico;
- azioni positive da intraprendere da parte delle imprese per il riconoscimento di un congedo mestruale o la possibilità di svolgere prestazioni compatibili con la sintomatologia sofferta.

Tale attività viene svolta dalla Regione sia attraverso la promozione di intese con scuole, istituzioni formative, università e imprese, sia attraverso la concessione di contributi per lo svolgimento delle campagne informative, avvalendosi delle aziende sanitarie locali e degli enti del Terzo settore.

Infine, al fine di valorizzare le iniziative volte a riconoscere i suddetti diritti e tutele alle donne lavoratrici, la Regione prevede punteggi premiali sia nell'ambito di avvisi e bandi pubblici, che nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture.

La presente proposta di legge si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità della legge.

L'articolo 2 prevede le iniziative regionali per contrastare gli effetti discriminatori subiti dalle donne con sintomi dolorosi derivanti dal ciclo mestruale in ambito scolastico, universitario, formativo e lavorativo.

L'articolo 3 disciplina i meccanismi premiali per le imprese che abbiano riconosciuto uno specifico congedo retribuito o modalità alternative di svolgimento della prestazione lavorativa compatibili con la sintomatologia dolorosa derivante dal ciclo.

L'articolo 4 reca la disposizione finanziaria, con un'autorizzazione di spesa pari a euro 200.000, per ciascuna annualità del triennio 2023-2025, finalizzata alla copertura dei contributi di cui all'articolo 2, da concedere a Enti del terzo settore, per l'organizzazione e la realizzazione di campagne informative dirette a diffondere la conoscenza delle patologie e delle disfunzioni legate al ciclo mestruale, di progetti rivolti alle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, paritarie e private, alle istituzioni formative di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale), agli istituti tecnici superiori, alle università pubbliche e private, nonché per la promozione di azioni positive a favore delle lavoratrici per il riconoscimento di uno specifico congedo che giustifichi, mensilmente e per un numero di giorni stabilito, le assenze dal lavoro o la possibilità per le stesse di svolgere prestazioni dell'attività lavorativa compatibili con la sintomatologia causata dalle suddette patologie o disfunzioni.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione promuove iniziative a favore delle donne affette da patologie o disfunzioni legate al ciclo mestruale, per contrastare gli effetti discriminatori che le stesse subiscono in ambito scolastico, universitario, formativo e lavorativo.
2. Ai fini della presente legge, per patologie o disfunzioni legate al ciclo mestruale si intendono quelle che causano, per alcuni giorni del mese, sintomi dolorosi che comportano la necessità, per le studentesse e le lavoratrici, di assentarsi dalle lezioni e dal posto di lavoro.

Art. 2

(Iniziative regionali)

1. La Regione, per il raggiungimento della finalità di cui all'articolo 1, comma 1, anche mediante la concessione di contributi e avvalendosi delle aziende sanitarie locali e degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*), promuove:
 - a) campagne informative, in ambito scolastico, universitario, formativo e lavorativo dirette a diffondere la conoscenza delle patologie e delle disfunzioni di cui all'articolo 1, comma 2, dei relativi percorsi diagnostici e delle cure, al fine di far acquisire una maggiore consapevolezza sulla natura dei sintomi e contrastare i relativi stereotipi che determinano pregiudizi e disparità di trattamento;
 - b) progetti rivolti alle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, paritarie e private, alle istituzioni formative di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 15 (*Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale*), agli istituti tecnici superiori, alle università pubbliche e private, per l'individuazione di specifici istituti, che riconoscano alle studentesse affette da patologie o disfunzioni di cui all'articolo 1, comma 2, un numero di giorni di assenza mensile che non incida sul limite minimo delle ore di frequenza complessiva obbligatoria ovvero sul limite massimo di assenze, previsti per la validità dell'anno scolastico, accademico o dei percorsi formativi;
 - c) azioni positive a favore delle lavoratrici affette da patologie o disfunzioni di cui all'articolo 1, comma 2, che comportino il riconoscimento di uno specifico congedo che giustifichi, mensilmente e per un numero di giorni stabilito, le assenze dal lavoro o la possibilità per le stesse di svolgere prestazioni dell'attività lavorativa compatibili con la sintomatologia causata dalle suddette patologie o disfunzioni.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, promuove la stipula di intese con le scuole secondarie di primo e secondo grado statali, paritarie e private, le istituzioni formative di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 15 (*Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale*), gli istituti tecnici superiori, le università pubbliche e private, imprese, datori di lavoro pubblici

e privati, le aziende sanitarie locali nonché gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 117/2017.

3. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce le modalità e i criteri nonché i destinatari per la concessione dei contributi di cui all'alinea del comma 1.

Art. 3
(Premialità)

1. La Regione, al fine di valorizzare le iniziative volte a riconoscere diritti e tutele alle donne lavoratrici, prevede:
 - a) nell'ambito di avvisi e bandi regionali e ai fini della valutazione dei progetti presentati, un punteggio aggiuntivo a favore delle imprese che, in attuazione delle politiche di welfare, dimostrino di aver previsto a favore delle lavoratrici affette da patologie o disfunzioni di cui all'articolo 1, comma 2, uno specifico congedo retribuito al 100%, che giustifichi i giorni di assenza dal lavoro ovvero la possibilità di svolgere, in quei giorni, prestazioni lavorative da remoto compatibili con la sintomatologia causata dalle medesime patologie o disfunzioni;
 - b) negli appalti pubblici per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di competenza della Regione o degli enti dalla stessa dipendenti o comunque controllati, criteri premiali volti ad attribuire, nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia di contratti pubblici, un punteggio tecnico alle imprese che dimostrino l'introduzione nel proprio welfare aziendale del congedo di cui al comma 1, lettera a).

Art. 4

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 04 (“Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”) della Missione 12 (“Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”) titolo 1 “Spese correnti” del “Fondo per le iniziative dirette a contrastare gli effetti discriminatori nei confronti delle donne affette da patologie o disfunzioni legate al ciclo mestruale”, le cui autorizzazioni di spesa pari a euro 200.000 per ciascuna annualità del triennio 2023-2025 sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.